



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 19 aprile 2024, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO.	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario - relatore
Antonino CATANZARO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2020**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, trasmesso dal Commissario straordinario il 21.12.2021;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2021**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, trasmesso dal Commissario straordinario il 26.01.2023;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Libero Consorzio di Siracusa

-Referti annuali del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli esercizi 2020 e 2021 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione),

l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per l'anno 2020, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2020”*.

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate *“le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19”*.

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *“l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo”*.

Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, sono state, altresì, approvate le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, anno 2021.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è

assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “autocorrezione”, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, dalla sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, anni 2020 e 2021, si evidenzia che:

- L'Ente ha approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni con delibera C.P. n. 28 del 06.12.2018;
- L'Ente ha dichiarato che il sistema dei controlli interni è esercitato in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Ente;
- Il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2020 e 2021, e il numero di report effettivamente prodotti, risulta **adeguato**;
- l'Ente ha riscontrato criticità di livello **medio-alto** nella organizzazione o nell'attuazione del controllo strategico e del controllo sugli equilibri finanziari; relativamente al controllo sulla qualità dei servizi, le criticità riscontrate nel 2020

erano di livello medio, mentre nel 2021 risultano di livello **basso** (cfr. quesito n. 1.4 del questionario 2020 e quesito n. 4 del questionario 2021);

- in relazione al personale assegnato allo svolgimento dei controlli interni, l'Ente ha dichiarato un indice F.T.E.¹ medio pari a 3,055: al riguardo, sorgono alcune perplessità circa la correttezza del calcolo effettuato, considerato che tale valore appare eccessivamente elevato;
- l'Ente **non** ha attuato modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni.

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa, di gestione e strategico non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse numerose debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela

¹ L'equivalente a tempo pieno (F.T.E. - *Full-Time Equivalent*) è una unità di misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno. Rappresenta un valore pari al numero dei lavoratori a tempo pieno di un'azienda e viene calcolato sommando tutte le ore lavorative erogate dal personale in un anno, part-time e full-time, e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. In questo modo è possibile determinare lo sforzo necessario per compiere un progetto espresso in FTE, a prescindere dal numero reale dei dipendenti e dalle variazioni delle ore lavorative in un dato periodo.

dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In riferimento al Libero Consorzio di Siracusa, agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- L'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione causale semplice (cfr. quesito n. 2.3 del questionario 2020 e quesito n. 3 del questionario 2021).

In merito, è opportuno che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente.

L'esistenza di tale profilo problematico risulta, ulteriormente confermata, dalle seguenti dichiarazioni fornite dall'Ente:

- gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente NON hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo (cfr. quesito n. 2.4 del questionario 2020 e quesito n. 4 del questionario 2021);
- gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente NON hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità

amministrativa (cfr. quesito n. 2.5 del questionario 2020 e quesito n. 5 del questionario 2021);

- L'Ente ha dichiarato che gli atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano, nell'anno 2020, il 6,57% del totale; invece, nel 2021, tale dato si riduce al 5,72% (cfr. quesito n. 2.6 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021): sul punto, non è possibile desumere se tale dato sia conforme a quanto previsto dal regolamento del Consorzio, che, all'art. 10, co. III, stabilisce la misura minima degli atti da esaminare, pari a *“un numero di determinazioni non inferiori al 5% per ciascun Settore, e comunque in numero non inferiore a quattro per ciascun settore”*;

È stato, inoltre, dichiarato che sono state individuate n. 5 irregolarità nell'anno 2020, e n. 3 irregolarità nell'anno 2021, **integralmente sanate**.

- Infine, si rileva positivamente che, in entrambe le annualità:
 - o sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. quesito n. 2.8 del questionario 2020 e quesito n. 8 del questionario 2021);
 - o sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (cfr. quesito n. 2.9 del questionario 2020 e quesito n. 9 del questionario 2021).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile può ritenersi, complessivamente, **adeguato**, pur rilevandosi opportunità che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che

misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvergono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (“*Piano dettagliato obiettivi*” e “*Piano della performance*”). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell’Ente, l’efficacia, efficienza e l’economicità dell’attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell’ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC). Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sopra richiamata, durante l’emergenza da COVID-19, nell’ambito del controllo di gestione, è stato rilevante il collegamento fra aspetti finanziari (in particolare le spese/i costi) e non finanziari (indicatori di *output*/risultato e relativi *target*), poiché le manovre finanziarie connesse alla pandemia hanno influenzato in modo diverso gli Enti territoriali e, al loro interno, i diversi settori di attività. Il controllo di gestione, pertanto, dovrà essere in grado di individuare tali differenze, in modo che, anche nelle mutate contingenze, sia evidente il collegamento fra risorse finanziarie e obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- L’Ente ha trasmesso il Referto sul controllo di gestione ex art. 198 bis TUEL (cfr. quesito n. 1 del questionario 2021): tuttavia, dalla consultazione dell’applicativo Con.Te., non emerge l’avvenuta trasmissione del referto;
- L’Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consente di valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa (cfr. quesito n. 3.1 del questionario 2020 e quesito n. 2 del questionario 2021);

- Il controllo di gestione si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia (cfr. quesito n. 3.2 del questionario 2020 e quesito n. 3 del questionario 2021);
- I regolamenti o le delibere dell'Ente **non** prevedono, espressamente, che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni (cfr. quesito n. 3.3 del questionario 2020 e quesito n. 4 del questionario 2021);
- I report periodici prodotti sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere (cfr. quesito n. 3.4 del questionario 2020 e quesito n. 5 del questionario 2021); sul punto, emerge una **contraddizione** con quanto dichiarato successivamente dall'Ente, nella parte in cui afferma che il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento (cfr. quesito n. 3.6 del questionario 2020 e quesito n. 7 del questionario 2021): **invero, non si comprende come il controllo di gestione possa influenzare l'attività del Libero Consorzio, se i reports periodici non sono tempestivi, né aggiornati;**
- Gli indicatori elaborati ed applicati nell'anno risultano **parzialmente adeguati** (cfr. quesito n. 3.5 del questionario 2020 e n. 6 del questionario 2021);
- Il grado complessivo degli obiettivi raggiunti è medio;
- Esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare (cfr. quesito n. 3.9 del questionario 2020 e quesito n. 10 del questionario 2021).

Alla luce di quanto emerso sulla base di quanto emerso dai referti in esame, il funzionamento del controllo di gestione può ritenersi complessivamente **adeguato**.

Tuttavia, si invita l'Ente a:

- Verificare la corretta trasmissione del referto ex art. 198bis del TUEL;
- Garantire che il controllo di gestione sia in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, a fronte dell'emergenza da COVID-19, la stessa Sezione delle autonomie ha puntualizzato *“La situazione emergenziale implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'Ente. Ciò potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare.*

In questa logica, considerando anche il contesto di risorse scarse in cui si muovono le amministrazioni territoriali, andrebbero rivisti i documenti programmatici (DEFER per le Regioni e DUP per gli Enti locali) per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari, anche in rapporto all'Amministrazione degli organismi partecipati. Nella riprogrammazione della gestione, inoltre, si dovrebbero considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria e prevederne gli impatti strategici e operativi sul bilancio, nonché sull'organizzazione degli Enti, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla scelta di forniture o professionalità difficilmente surrogabili, anche ai fini della predisposizione delle eventuali soluzioni alternative”.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- L'Ente ha dichiarato che il PEG, in entrambe le annualità, non risulta approvato (cfr. quesito n. 4.1 del questionario 2020 e quesito n. 1 del questionario 2021): al riguardo, l'Ente ha precisato che *“l'Ente è in dissesto dal mese di maggio 2018 e non ha ancora potuto approvare il bilancio stabilmente riequilibrato e, conseguentemente il*

PEG, per la carenza di Entrate adeguate, dato il persistere del contributo alla finanza statale meglio noto come "prelievo forzoso" che trattiene alla fonte, tramite l'Agenzia delle Entrate, la quota di competenza della RC auto e l'Imposta Provinciale di Trascrizione che rappresentano la maggior parte delle Entrate proprie di parte corrente del Libero Consorzio";

- il controllo strategico **non** è integrato con il controllo di gestione (cfr. quesito n. 4.2 del questionario 2020 e n. 2 del questionario 2021);
- Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie (cfr. quesito n. 4.3 del questionario 2020 e n. 3 del questionario 2021);
- il controllo strategico effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. quesito n. 4.4 del questionario 2020 e n. 4 del questionario 2021);
- gli indicatori utilizzati ed applicati nell'anno risultano **parzialmente adeguati** (cfr. quesiti n. 4.5 del questionario 2020 e n. 5 del questionario 2021);
- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è pari al 60%, nell'anno 2020, e al 65%, nell'anno 2021 (cfr. quesito n. 4.6 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021);
- è stata adottata **una** deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell'anno (cfr. quesito n. 4.7 del questionario 2020 e quesito n. 7 del questionario 2021);
- l'organo di indirizzo politico ha verificato lo stato di attuazione dei programmi, nell'anno 2020, sulla base di parametri **adeguati** (cfr. quesito n. 4.8 del questionario 2020 e quesito n. 8 del questionario 2021);
- in relazione al monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG, l'Ente ha ribadito che *"è in dissesto dal mese di maggio 2018 e non ha ancora potuto approvare il bilancio stabilmente riequilibrato e, conseguentemente il PEG, per la carenza di Entrate adeguate, dato il persistere del contributo alla finanza statale meglio noto come*

"prelievo forzoso" che trattiene alla fonte, tramite l'Agenzia delle Entrate, la quota di competenza della RC auto e l'Imposta Provinciale di Trascrizione che rappresentano la maggior parte delle Entrate proprie di parte corrente del Libero Consorzio" (cfr. quesito n. 9.1 del questionario 2021);

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita l'Ente a garantire l'adozione dei documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, nonché ad attuare l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC, nn. 64 e 65/2023/VSGC, nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Ciò risulta di maggiore attualità in considerazione della situazione emergenziale e, in tal senso, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, precisa che *"nel mutato contesto organizzativo, gli Enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del*

sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili”.

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un’attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell’organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

All’esito del controllo relativo agli esercizi 2020 e 2021, si rileva che:

- Il controllo in esame **non** è integrato con il controllo sugli organismi partecipati (cfr. quesito n. 5.1 del questionario 2020 e quesito n. 1 del questionario 2021);
- Il coinvolgimento degli Organi dell’Ente nel controllo risulta parzialmente adeguato, in quanto andrebbe garantito anche il coinvolgimento dei responsabili dei servizi (cfr. quesito n. 5.3 del questionario 2020 e quesito n. 3 del questionario 2021);
- sono state chieste misure per ripristinare l’equilibrio finanziario nei seguenti ambiti gestionali: gestione di competenza, gestione dei residui e gestione di cassa. Le misure sono state tutte disposte (cfr. quesito n. 5.4 del questionario 2020 e quesito n. 4 del questionario 2021);
- È stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. quesito n. 5.6 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021);
- È stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell’art. 195 del TUEL (cfr. quesito n. 5.8 del questionario 2020 e quesito n. 8 del questionario 2021).

Pertanto, il funzionamento del controllo sugli equilibri finanziari può ritenersi complessivamente **adeguato**: tuttavia, si invita l’Ente a garantire l’integrazione tra il controllo in esame e il controllo sugli organismi partecipati, nonché ad assicurare il coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel controllo.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, più volte richiamata, durante l'emergenza da COVID-19 *“particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.*

È, al riguardo, da considerare che il monitoraggio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti all'Amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra Ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente”.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC , nn. 64 e 65/2023/VSGC,

nn.58 e 59/2024/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, emerge che l'Ente ha dichiarato di detenere partecipazioni.

Inoltre, dalle risposte fornite ai quesiti della Sezione in esame, si evince che il controllo sugli organismi partecipati risulta complessivamente ben strutturato, basato su indicatori adeguati e conforme alle prescrizioni di legge e del regolamento del Consorzio.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Come precisato con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR "durante l'emergenza da COVID-19, particolare attenzione dovrebbe essere riservata a tale forma di controllo che, anche nella fase precedente all'emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto "I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss".), sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente" .

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "cruscotto direzionale"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC). In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- L'Ente ha adottato e pubblicato la Carta dei servizi in entrambi gli esercizi;
- In entrambi gli anni, l'Ente **non** ha effettuato l'analisi sulla qualità "effettiva" di alcuni servizi; sul punto, emerge una **contraddizione rispetto a quanto dichiarato dall'Ente al quesito successivo, ove ha specificato di aver utilizzato 4 indicatori per il controllo** (cfr. quesiti nn. 7.2 e 7.3 del questionario 2020 e quesiti nn. 2 e 3 del questionario 2021);
- le rilevazioni sulla qualità dei servizi si estendono agli organismi partecipati (cfr. quesito n. 7.4 del questionario 2020 e n. 4 del questionario 2021);
- gli indicatori elaborati e utilizzati nell'anno risultano **adeguati** (cfr. quesito n. 7.5 del questionario 2020 e quesito n. 5 del questionario 2021);
- l'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti, i cui risultati risultano correttamente pubblicati (cfr. quesito n. 7.8.3 del questionario 2020 e quesito n. 8.3 del questionario 2021);
- L'Ente **non** effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (cfr. quesito n. 7.9 del questionario 2020 e quesito n. 9 del questionario 2021);
- **Non** sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità (cfr. quesito n. 7.10 del questionario 2020 e quesito n. 10 del questionario 2021);

- rispetto all'anno precedente, l'Ente **non** ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (cfr. quesito n. 7.11 del questionario 2020 e quesito n. 11 del questionario 2021).

Alla luce di quanto emerso, il funzionamento del controllo sulla qualità dei servizi può ritenersi complessivamente **adeguato**.

APPENDICE LEGATA ALL' EMERGENZA SANITARIA COVID

Tenuto conto della particolare fase emergenziale e degli effetti che tale situazione comporta per la gestione finanziaria degli Enti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, sono state, altresì, fissate "le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19".

In particolare, precisa la Sezione delle Autonomie nella predetta deliberazione, *"l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo"*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2020 e 2021 emerge che:

- è stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati, a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale (cfr. n.1 del questionario 2021);
- è stato effettuato il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile: al riguardo, emerge un peggioramento tra

le due annualità (cfr. quesito n. 8.8 del questionario 2020 e quesito n. 2 del questionario 2021);

- **non** è stato effettuato il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile (cfr. n. 3 del questionario 2021);
- è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo (cfr. quesito n. 4 del questionario 2021);
- L'emergenza ha influito sul monitoraggio dei contratti di fornitura in essere: sul posto, tuttavia, **non sono stati forniti ulteriori dettagli** (cfr. quesito n. 5 del questionario 2021).

Considerato che l'Ente ha garantito la verifica e il monitoraggio delle risorse utilizzate e dei finanziamenti ottenuti al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica, il funzionamento del controllo in esame può ritenersi complessivamente **adeguato**.

APPENDICE SUL LAVORO AGILE

Tale sezione del questionario, introdotta dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR per l'esercizio 2021, riguarda i controlli con riguardo al c.d. "*smart working*".

In particolare, secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, la trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa "in presenza". Com'è noto, il percorso finalizzato alla regolamentazione del lavoro agile, al fine di renderlo una modalità ordinaria alternativa al lavoro "in presenza", è iniziato ben prima dell'insorgere dell'emergenza pandemica.

Invero, la Sezione delle autonomie specifica che l'art. 14 della legge n. 124/2015 aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del "telelavoro"; la legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato; la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486, l. n. 145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del

lavoro in modalità “agile” per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità; inoltre, prima dell’emergenza da Covid-19, la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul “lavoro agile” nella P.A., da ritenersi fondato su un approccio volontario (“previo accordo scritto tra le parti”) e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.

Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. “zone rosse” e poi, con il decreto “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020) l’ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall’accordo delle parti.

Con il decreto “Rilancio” (d.l. n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le Amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità.

Da ultimo, La legge 3 luglio 2023, n. 85, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha previsto nuove norme strutturali sul lavoro agile e sullo *smart working*, che disciplinano l'accordo individuale e le modalità di comunicazione.

I datori di lavoro che adottano il lavoro agile devono stipulare un accordo scritto con il lavoratore e conservarlo per cinque anni. La comunicazione al Ministero del Lavoro riguardo ai lavoratori in modalità agile deve avvenire entro cinque giorni dall'inizio della prestazione o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2020 e 2021, si rileva che:

- La percentuale di personale non dirigenziale che ha prestato attività lavorativa in modalità agile risulta adeguata in relazione all’anno 2020, ove si attesta al 90%, nonché coerente con le peculiarità della prestazione lavorativa svolta;

invece, risulta carente in relazione all'anno 2021, pari al 15%, (cfr. quesiti nn. 9.1 e 9.2 del questionario 2020 e quesiti nn. 1 e 2 del questionario 2021);

- si evidenzia, inoltre, la notevole discrepanza tra la percentuale del personale dirigenziale (0,00% in entrambi gli anni) e quella del personale non dirigenziale, nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- nell'anno 2020, l'Ente ha riscontrato difficoltà di livello **alto** nell'esercizio delle prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile: invece, tali difficoltà risultano di livello **medio-alto** nell'anno 2021 (cfr. quesito n. 9.3 del questionario 2020 e quesito n. 3 del questionario 2021);
- in riferimento all'anno 2021, non è stato chiarito se:
 - a) gli organi di controllo interno abbiano monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'Ente (cfr. quesito n. 9.4 del questionario 2020 e quesito n. 4 del questionario 2021);
 - b) i sistemi informativi abbiano consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile, permettendo, altresì, l'idoneo tracciamento delle attività svolte (cfr. quesito n. 5 del questionario 2021);
 - c) il sistema di misurazione e valutazione della performance abbia monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori (cfr. quesito n. 9.8 del questionario 2020 e quesito n. 6 del questionario 2021).

Alla luce di quanto emerso, si invita l'Ente a garantire idonei sistemi di misurazione e valutazione dell'attività lavorativa svolta in modalità agile.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento

di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del questionario, relativo all'anno 2021 (prima annualità sottoposta a tale tipologia di controllo), si rileva che l'Ente ha dichiarato di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e, nel complesso, emerge un adeguato sistema di attuazione e monitoraggio dell'impiego dei relativi fondi.

Tuttavia, non è stato chiarito se:

- il sistema informativo dell'Ente implementi integralmente tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis, gestito dal MEF;
- gli organi di controllo interno conducano verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR.

Anche in relazione al P.I.A.O. emerge che l'Ente ha provveduto a predisporre tutte le misure necessarie alla relativa adozione ed attuazione.

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali ed i chiarimenti forniti dall'Amministrazione evidenziano un sistema dei controlli interni in più aspetti migliorabile, come si evince da quanto riportato in parte motiva. Ciò, particolarmente, per il "Controllo di regolarità successiva", "di gestione", "strategico" e "sugli equilibri finanziari" che, pur complessivamente adeguati, presentano profili di miglioramento

PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Libero Consorzio di Siracusa relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per

l'esercizio 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e con riserva di analisi dei successivi referti

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Libero Consorzio di Siracusa;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, a provvedere a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione ;

- in relazione al **controllo di gestione** a:

1. verificare la corretta trasmissione del referto ex art. 198bis del TUEL;
2. garantire che il controllo di gestione sia in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi;

- in relazione al **controllo strategico**, ad adottare i documenti contabili in conformità alle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti del Consorzio, nonché ad attuare l'integrazione tra il controllo strategico e il controllo di gestione, anche al fine di attuare un controllo esaustivo e attendibile dei risultati raggiunti dall'Amministrazione;

- in relazione al **controllo sugli equilibri finanziari**, a garantire l'integrazione tra il controllo in esame e il controllo sugli organismi partecipati, nonché ad assicurare il costante coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel controllo;

- in relazione al **controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile**, a predisporre idonei sistemi di misurazione e valutazione della performance;

- in relazione al **controllo sull'impiego dei fondi del P.N.R.R.**, ad assicurare che gli organi di controllo interno conducano verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR.

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Commissario straordinario e all'Organo di revisione del Libero consorzio di Siracusa;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 19 aprile 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Paolo Peluffo)

Depositato in Segreteria il 23 aprile 2024

Il funzionario responsabile